



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO"

Scuole Statali: dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via R. Salerno, 277 – 88065 GUARDAVALLE

Tel. 0967/82130 -82128 - Fax 0967/82130

Cod. Mecc. CZIC82300P

CZIC82300P@istruzione.it www.icguardavalle.gov.it

Prot.n.3222/A35

Guardavalle 25/10/2014

COMUNICATO DOCENTI – STUDENTI – GENITORI – ATA - SITO www.icguardavalle.gov.it

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO

Con la presente Circolare, considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si ribadiscono le disposizioni interne adottate con precedenti provvedimenti al fine di disciplinare il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro, ai sensi delle seguenti normative:

- Legge n. 584 dell' 11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto Legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005);
- Ordinanza 26.07.2013 del ministero della salute (G.U. Serie Generale, n. 176 del 29 luglio 2013);
- Art. 4 Decreto Legge 12.09.2013 n. 104.

La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (**comprese le zone esterne**), i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.

Il divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola.

Si informa il personale che tale divieto è esteso anche all'utilizzo delle c.d. "sigarette elettroniche", limitatamente ai locali interni.

L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'alt. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'alt. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005).

La misura della sanzione attualmente va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di ~~bambini~~ fino a 12 anni.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria ROTELLA